

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA SUL PDL 4833

“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381””

Analisi degli articoli

Artt. 1, 2 e 3

Gli articoli individuano le finalità della legge e si occupano di definire cosa si intenda per cooperative sociali e persone svantaggiate e in condizione di fragilità.

Art. 4

L'art. 4 regola l'Albo regionale delle cooperative sociali che è già previsto dalla LR 7/1994 che si va qui ad abrogare. La sua gestione rientra quindi tra le funzioni già svolte dalle strutture regionali competenti senza oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione. Si precisa inoltre che l'iscrizione nell'Albo regionale non comporta l'automatica spettanza di benefici (comma 7), bensì rappresenta una delle condizioni per accedervi.

Art. 5

Si tratta di una norma puramente ordinamentale.

Art. 6

L'art. 6 aggiorna gli interventi previsti dall'art. 7 della LR 7/1994 e conferma il ruolo della cooperazione sociale quale soggetto per l'attuazione di politiche attive del lavoro. La realizzazione di queste misure ed il loro finanziamento avviene nell'ambito e nei limiti delle risorse già stanziare in riferimento alla legislazione di settore e, nello specifico, della LR 17/2005 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e della relativa pianificazione.

Art. 7

L'art. 7 rivede i contenuti dell'art. 8 della LR 7/1994 e prevede la possibilità per le cooperative sociali di partecipare alla realizzazione di interventi formativi rivolti a loro dipendenti e alle persone svantaggiate. Quanto all'attuazione si fa rinvio alla programmazione delle attività di formazione, quindi alla LR 12/2003. Il finanziamento degli interventi avviene quindi nell'ambito delle risorse già previste in bilancio dalle leggi di settore a valere sulle UPB di cui all'Area di intervento 6 “Istruzione, attività formative, culturali, sportive e ricreative” funzione obiettivo 4 “Formazione alle professioni e sostegno dell'occupazione”.

Art. 8

Si tratta di una disposizione puramente ordinamentale.

Art. 9, 10, 11, 12, 13 e 14

Gli articoli del titolo II regolamentano gli affidamenti alle cooperative sociali e le clausole sociali e, dalle disposizioni qui previste non emergono oneri per il bilancio regionale.

Art. 15

L'articolo 15 prevede l'erogazione di contributi al Consorzio fidi regionale di cui all'art. 7 della LR 22/1990 al fine di costituire e integrare un fondo rischi consortile per le cooperative sociali iscritte ed i loro consorzi. Il Comma 2 indica gli interventi cui il Fondo rischi è destinato, mentre il comma

3 prevede che entro 90 giorni la Giunta determini le modalità di concessione dei contributi e stabilisca i vincoli e le priorità di destinazione.

La norma va quindi a rimodulare le tipologie di interventi che erano previsti dagli art. 15, 16, 17 e 18 della LR 7/1994 che il presente progetto di legge intende abrogare. L'art. 15 della legge 7/1994 prevedeva infatti che cooperative sociali iscritte all'albo regionale rientrassero tra quelle cooperative per le quali la Regione, sulla base della LR 22/1990 predisponesse interventi volti alla loro promozione, sviluppo e qualificazione, ivi compresi gli interventi che agevolano l'accesso al mercato creditizio e finanziario. Gli interventi venivano poi precisati nel comma 2 del citato art. 15 della LR 7/1994.

Alla copertura di questi interventi di spesa corrente si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 1.5.2.2.20120 – Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo sociale – del Bilancio di previsione 2014.

Art. 16

L'articolo 16 prevede contributi per favorire l'inserimento dei lavoratori svantaggiati e disabili nel mercato del lavoro. Il comma 3 prevede che entro 90 giorni la Giunta determini le modalità di accesso ed erogazione dei contributi e stabilisca strumenti di verifica e controllo.

La norma va quindi ad aggiornare le modalità di concessione di analoghi interventi previsti dall'art. 9 della LR 7/1994 che il presente progetto di legge intende abrogare e che sono finanziati nell'ambito nell'U.P.B. 1.5.2.2.20120 – Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo sociale – che prevede uno specifico capitolo di spesa, il 57701, che non prevede risorse per l'esercizio finanziario 2014.

Alla copertura degli oneri per questo intervento di spesa corrente si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 1.5.2.2.20120 – Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo sociale – del Bilancio di previsione 2014, prevedendo le necessarie variazioni.

Art. 17

Il comma 1 è una disposizione ordinamentale.

Per quanto riguarda il comma 2, dove si prevede l'incentivazione alla realizzazione da parte delle cooperative sociali di interventi di risparmio energetico, il relativo finanziamento avviene nell'ambito e nei limiti delle risorse previste dalla LR 26/2004 e della relativa programmazione.

Anche il comma 3, dove si prevede che possano essere affidati beni immobili pubblici in concessione gratuita o onerosa alle cooperative sociali, non richiede stanziamenti, lo stesso si limita infatti ad introdurre criteri aggiuntivi (che la Giunta definirà entro 90 giorni ai sensi del comma 4 dell'art. 17) nell'ambito dell'individuazione delle realtà cui assegnare spazi già disponibili e non utilizzati, senza quindi oneri.

Art. 18

Trattasi di disposizione puramente ordinamentale.

Art. 19

L'articolo prevede che l'Agenzia di cui all'art. 19 della LR 11/2004 possa prestare i propri servizi in favore delle cooperative sociali. Questa attività rientra quindi tra le funzioni già svolte dalle strutture regionali competenti senza oneri sul bilancio della Regione.

Artt. 20, 21, 22 e 23

Gli articoli prevedono l'istituzione di una Commissione consultiva sulla cooperazione sociale.

Art. 24

Si tratta di norma puramente ordinamentale.

Art. 25

Contiene la norma finanziaria.

Art. 26, 27 e 28

Si tratta di disposizioni che non prevedono oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione.